

ORDINANZA N. 4 DEL 03.12.2015

OGGETTO: Combustione controllata all'aperto del materiale agricolo e forestale non pericoloso risultante da sfalcio, potature o altra attività di manutenzione ordinaria.

IL SINDACO

Premesso che:

- una corretta disciplina circa l'accensione dei fuochi all'aperto e pulizia dei terreni agricoli e/o boschivi contribuisce all'attività di prevenzione degli incendi e consente l'eliminazione di accumuli di residui vegetali che, in caso di forti piogge, possono determinare intasamenti, allagamenti e dissesto idrogeologico;
- sul territorio sono presenti numerose aree adibite a coltivazioni agricole, soprattutto a carattere familiare, ubicate spesso in terreni impervi e non accessibili con mezzi di trasporto, con conseguenti difficoltà logistiche o impossibilità di procedere al conferimento dei residui agricoli nell'apposito centro di smaltimento;

Considerato che:

- le colture praticate sul territorio comunale sono in gran parte di tipo arboreo con ciclo poliennale, le quali, periodicamente, subiscono la pratica agronomica della potatura, con produzione di ingenti quantità di residui colturali quali ramaglie o porzioni di rami in genere;
- la pratica dell'abbruciamento dei residui colturali sul luogo di produzione rappresenta un'usanza consolidata che consente inoltre di controllare le fonti di inoculo e propagazione di fitopatie e che, vista la meccanizzazione della varie colture, consente di non avere intralci durante le operazioni di raccolta;

Atteso che il Comune di Lacco Ameno, non è assolutamente in grado di accogliere presso il centro di trasferimento dei rifiuti le grandi quantità di residui colturali quali ramaglie o porzioni di rami in genere;

Ritenuto indispensabile adottare gli opportuni provvedimenti finalizzati a prevenire potenziali situazioni di pericolo per la pubblica incolumità, favorendo le potature dei residui agricoli e la loro eliminazione al fine di prevenire rischi per l'ambiente, fermo restando il rispetto della disciplina comunitaria, nazionale e locale in materia di prevenzione degli incendi;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 recante "Norme in materia ambientale" e nello specifico:

- l'articolo 256 bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, introdotto dall'articolo 3 del decreto legge 10 dicembre 2013, n.136, recante "Disposizioni urgenti dirette a fronteggiare emergenze ambientali e industriali ed a favorire lo sviluppo delle aree interessate" punisce la combustione illecita di rifiuti abbandonati ovvero depositati in maniera incontrollata;
- l'articolo 256 bis, comma 6-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, introdotto dall'articolo 14, comma 8, lettera b) del decreto legge 24 giugno 2014, n.91 che esclude dal campo di applicazione degli articoli 256 e 256 bis il "*materiale agricolo e forestale derivanti da sfalci, potature o ripuliture in loco nel caso di combustione in loco delle stesse*" precisando che: "*di tale materiale è consentita la combustione in piccoli cumuli e in quantità giornaliera non superiori a tre metri steri per ettaro nelle aree, periodi e orari individuati con apposita ordinanza del Sindaco competente per territorio. Nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi, dichiarati dalle Regioni, la combustione di residui vegetali agricoli e forestali è sempre vietata;*"

Visto che, ai sensi dell'articolo 14, comma 8, lettera b) del Decreto Legge 24 giugno 2014, n.91 che ha introdotto il comma 6 bis all'art.256 bis del D.Lgs. n.152/2006, è consentita la combustione in loco del materiale agricolo e forestale derivante da sfalci, potature o ripuliture, in piccoli cumuli e in quantità giornaliera non superiori a tre metri steri per ettaro nelle aree, periodi e orari, individuati con apposita ordinanza del Sindaco, competente per territorio;

Visto che, come prescritto dalla citata normativa, nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi, dichiarati dalle Regioni, la combustione di residui vegetali agricoli e forestali è sempre vietata;

Visti gli artt.50 e 54 del D.Lgs n.267/2000;

Vista la Legge 21 novembre 2000, n.353, "Legge quadro in materia di incendi boschivi";

Vista la Legge n.11 del 07-05-1996 della Regione Campania, "Modifiche ed integrazioni alla Legge Regionale 28 febbraio 1987, n. 13";

ORDINA

1. Di consentire la combustione controllata all'aperto del materiale agricolo e forestale non pericoloso risultante da sfalcio, potature o altra attività di manutenzione ordinaria alle condizioni riportate nella seguente ordinanza e deducibili dalle norme comunitarie, nazionali e locali applicabili in materia, laddove non sia possibile smaltire il materiale stesso, attraverso metodologie maggiormente rispettose dell'ambiente come - ad esempio - il compostaggio, la triturazione in loco o non risulti agevole il conferimento presso l'apposito centro di trasferimento dei rifiuti.
2. La combustione del materiale - che deve essere adeguatamente essiccato - deve avvenire solo nel luogo di produzione, in campo aperto e per quantitativi non superiori a tre metri steri (1 st. = 1 mc) per ettaro al giorno.
3. La combustione deve essere effettuata in cumuli di dimensione limitata avendo cura di:
 - isolare l'intera zona da bruciare tramite una fascia di sicurezza libera da residui vegetali e altro materiale infiammabile e di limitare l'altezza ed il fronte dell'abbruciamento;
 - munirsi di idonee attrezzature per evitare l'eventuale propagarsi di fiamme;
 - assicurare costante ed adeguata vigilanza da parte del proprietario del luogo di bruciatura, del conduttore dello stesso o loro delegato durante tutte le fasi dell'attività e fino all'avvenuto spegnimento del fuoco.
4. La combustione è consentita esclusivamente al di fuori del centro abitato e deve avvenire ad almeno 100mt. da edifici di terzi e di avere cura affinché non sia arrecato danno e disturbo a terzi anche attraverso l'immissione di fumi.
5. Le operazioni di bruciatura saranno possibili nel periodo **15 ottobre – 15 aprile nelle sole giornate di LUNEDI' e GIOVEDI dal sorgere del sole fino alle ore 9.00 fatte salve disposizioni che potrebbero estendere il periodo di divieto.**
6. E' sempre vietata l'accensione di fuochi:
 - in prossimità delle principali arterie di comunicazione stradale;
 - nelle aree boschive come individuato ai sensi della Legge Quadro sugli incendi boschivi;
 - nelle giornate ventose ed in quelle in cui le condizioni meteorologiche favoriscono il ristagno della fumosità prodotta e l'accumulo verso il basso ed impediscono la facile dispersione del contenuto particellare in atmosfera;
 - nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi dichiarati ogni anno con D.P.G.R. della Regione Campania.

Il fuoco dovrà essere sempre spento anche in caso di ordine verbale impartito da Agenti/Ufficiali di P.G. o dai Vigili del Fuoco.

Il Comune ha facoltà di sospendere o di vietare la combustione dei residui agricoli o forestali all'aperto in tutti i casi in cui sussistano condizioni meteorologiche o ambientali non favorevoli e di disporre il differimento delle operazioni di bruciatura allorché sia necessaria l'effettuazione di una programmazione delle medesime, in considerazione delle condizioni ed esigenze locali.

La combustione di qualsiasi materiali o sostanze diverse dal materiale vegetale di origine agricolo e forestale, compreso i rifiuti provenienti da giardini o parchi, anche se mischiati ad essi, è sempre vietata e sarà considerata gestione illecita di rifiuti e combustione illecita e come tale sottoposta a sanzioni penali giusti artt. 256 e 256 bis del D.Lgs n.152/2006.

SANZIONI

Salvo i casi previsti dal Codice Penale, dagli artt. 256 e 256 bis del D.Lgs n.152/2006 o da diversa disposizione di legge le infrazioni alla presente ordinanza saranno punite, secondo i casi, ai sensi della Legge n.353/2000, vale a dire da un minimo € 1.032,91 ad un massimo di € 10.329,14 e della Legge Regionale n.11/1996 e da ulteriori disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia; Le inosservanze alla presente ordinanza non specificatamente previste dalle disposizioni generali saranno punite ai sensi del deliberato di Giunta Comunale n° 25 del 13.2.2009, adottato ai sensi del comma 2 dell'art. 16 della Legge 24.11.1981, n° 689 e s. m. i. con il pagamento in misura ridotta di una somma di € 100,00, in caso di I violazione, aumentata ad € 400,00, in caso di II violazione, ed ulteriormente aumentata ad € 500,00, in caso di III violazione.

La Polizia Municipale, il Corpo Forestale dello Stato e tutte le Forze di Polizia sono incaricate del controllo circa l'osservanza della presente ordinanza.

DISPONE

-che la presente ordinanza:

-sia comunicata alla locale Polizia Municipale, alla Polizia di Stato, ai Carabinieri, alla Guardia di Finanza ed al Corpo Forestale dello Stato;

-sia pubblicata all'Albo Pretorio e sul sito Internet del Comune, nonché affissa in formato sintetico per le strade cittadine;

-per il numero dei soggetti interessati e la particolare rilevanza delle misure in essa adottate, sia esposta all'Albo pretorio del Comune, trasmessa agli organi di stampa e di comunicazione presenti sul territorio e pubblicizzata sul portale informativo dell'Ente, per la più ampia diffusione possibile.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso avanti al competente Tribunale Amministrativo Regionale della Campania entro 60 giorni dallo scadere del termine della pubblicazione all'albo pretorio del Comune o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.

Lacco Ameno. lì 03.12.2015



Il Sindaco
Giacomo Pascale